

**Zeitschrift:** Quaderni grigionitaliani  
**Herausgeber:** Pro Grigioni Italiano  
**Band:** 23 (1953-1954)  
**Heft:** 4

**Artikel:** Per una storia giuridica della avvocazia e della gastaldia di Poschiavo  
**Autor:** Aureggi, Olimpia  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-20219>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 19.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Per una storia giuridica della avvocazia e della gastaldia di Poschiavo

OLIMPIA AUREGGI

TITOLO II<sup>o</sup>

## L'AVVOCAZIA DI POSCHIAVO

### CAPO II<sup>o</sup> — L'essenza giuridica della avvocazia di Poschiavo

L'avvocazia romana e medioevale — L'avvocazia ecclesiastica in Europa — L'avvocazia di Poschiavo e i suoi possibili caratteri ecclesiastici: analogia con l'avvocazia in Liguria — Il potere giurisdizionale degli avvocati di Matsch e la sua origine — Jus curiae et jus gastaldiae — L'avvocazia di Poschiavo ed il Comune.

Abbiamo fin'ora parlato di avvocati e di avvocazia: dell'evoluzione storica dell'istituto e della identità delle persone che esercitarono le pubbliche funzioni ad esso inerenti.... Ma che cosa è questa avvocazia? e quali uffici disimpegnavano i Matsch in Poschiavo? Dobbiamo risalire al diritto romano per trovare la figura degli avvocati, intesi come difensori e rappresentanti in genere e nel processo in ispecie; figura del tutto estranea al diritto germanico che, almeno avanti la penetrazione romana, non ammette una simile funzione soprattutto nel processo. Non è però il caso di soffermarci sui caratteri di questo istituto romanistico <sup>1)</sup> — nemmeno inteso nei suoi riflessi pubblici relativi al « defensor civitatis » — perchè Poschiavo, terra del fisco e, fino alle medioevali concessioni, imperiali o regie, abitata da servi e da coloni privi di libertà <sup>2)</sup> non poteva ovviamente essere sede di un avvocato. Nè ci può interessare per le medesime ragioni la nuova configurazione assunta dall'avvocazia nel V<sup>o</sup> sec., <sup>3)</sup> quando l'istituto prende un carattere essenzialmente ecclesiastico, per la rappresentanza, tutela e difesa processuale <sup>4)</sup> della Chiesa

<sup>1)</sup> Sull'avvocazia romana v.: M. A. v. BETHMANN-HOLLWEG: Der Civilprozess des gemeinen Rechts III, Leipzig 1864 — SENN: La institution des avoueries ecclesiastiques en France, Paris 1903.

<sup>2)</sup> BESTA: Per una storia med. di Poschiavo cit., pag. II.

<sup>3)</sup> V. Atti del Concilio di Cartagine dell'anno 419 in MAASSEN: Geschichte der Quellen und der Literatur des kanonischen Rechts, Graz 1871, pag. 162. — Cod. Theod. XVI 2, 38 dell'a. 407.

<sup>4)</sup> Anche con le armi.

e dei suoi beni <sup>5)</sup> oltre che delle vedove e dei minori. <sup>6)</sup> — Prenderemo invece le mosse per la nostra indagine dalla feudalizzazione del clero iniziata nell' VIII<sup>o</sup> sec., ma di cui ci interessano soprattutto gli aspetti assunti nel X<sup>o</sup>—XI<sup>o</sup> sec. per il nuovo carattere della avvocazia in Europa e per la situazione giuridica poschiavina che subisce un notevole mutamento. E' appunto in questo periodo che l'avvocazia ecclesiastica si trasforma sostanzialmente: la rappresentanza e difesa della Chiesa, <sup>7)</sup> o meglio degli Enti ecclesiastici, <sup>8)</sup> dapprima esercitata da un funzionario scelto di volta in volta, occasionalmente, <sup>9)</sup> diviene oggetto di un ufficio permanente, anche vitalizio ed ereditario, <sup>10)</sup> la cui funzione principale sta nell'esercizio dei poteri che costituiscono il contenuto dell'immunità concessa all'Ente ecclesiastico feudatario di cui l'avvocato è il difensore. <sup>11)</sup> Anche senza aderire alla ipotesi più spinta che attribuisce la giurisdizione privata nella sua completezza <sup>12)</sup> all'Ente immunitario e di conseguenza al suo avvocato, si è senz'altro indotti a considerare l'avvocazia in questo periodo come un ministerium legato ad un beneficium per l'esercizio di una gamma di poteri più o meno estesi a seconda del grado di immunità concessa all'Ente ecclesiastico feudatario, e che vanno

<sup>5)</sup> Per gli Enti ecclesiastici divenne ben presto un dovere il servirsi di avvocati. V. Cap. di Pipino del 790 — *De advocatis sacerdotum* —. « Volumus ut pro ecclesiastico honore et pro illorum reverentia advocatos habeant ». — Cap. miss. dell' 802. « Ut episcopi abbates atque abbatissae advocatos.... legem scientes et iustitiam diligentes pacificosque et mansuetos habeant ». — Mem. Olonn. comit. dell' a. 822—823, c. 7 « Volumus, ut episcopi, abbates et abbatissae eorum advocatos habeant ». Ma anche molto prima: Conc. Latunense dell' a. 673—675, c. 3 « Ut nullus episcopus causas perferat nisi per advocatum ».

<sup>6)</sup> V. conforme BRUNNER: *Deutsche Rechtsgeschichte*, Leipzig 1928, II<sup>o</sup> pag. 405. Contra: MOR G. C.: *Storia politica d'Italia: L'età feudale*, Milano 1952, II<sup>o</sup> pag. 216.

<sup>7)</sup> Sull'equivalenza dei termini « advocatus » e « defensor » v. BITTERAUFG: *Die Traditionen des Hochstifts Freising*, Leipzig 1909 n. 15, 17, 43, 56, 112, 475, 401. — Si trova anche « vocati », in BITTERAUFG, op. cit. n. 514 — « agentes », in PERTZ, MGH I, Hannover 1835 n. 60, 78, 81.

<sup>8)</sup> Vescovadi e conventi nelle persone del Vescovo, dell'Abate o dell'Abbadessa (l'avvocato rappresenta il capo dell'Ente e non l'Ente in sè considerato — conforme MOR G. C.: op. cit. II<sup>o</sup> pag. 117 — in quanto il Vescovo è già di per se stesso il rappresentante del Vescovado, e l'Abate del Convento, non perchè l'avvocato debba tutelare gli interessi della persona fisica e disinteressarsi di quella giuridica: v. ad es. perg. del 1167 in MOHR, I<sup>o</sup> pag. 146 — dat. dicembre 1177 in MOHR, I<sup>o</sup> pag. 203), — ma anche, specie in Italia, di Enti minori quali le pievi.

<sup>9)</sup> Cap. Olonn. dell' a. 825, c. 4 « eosque (advocatos) quam diu advocacy tenuerit ab hoste relaxamus ». — L'avvocazia dell'arcivescovo di Salisburgo ancora al tempo di Odalbert (923—935) era esercitata quando se ne presentava l'occasione da un funzionario scelto fra gli aiutanti dell'arcivescovo. (V. ERBEN: *Untersuchungen zu dem Codex Traditionum Odalberti*, Mitteil. d. Gesellschaft für Salzburger Landeskunde XXIX, 1889 pag. 479).

<sup>10)</sup> Perg. dell' 862 in VAISSETE: *Histoire generale de Languedoc*, Paris 1873, II<sup>o</sup> n. 160 « quamdiu ego vixero, de ipso sancto loco tutor et defensor fiam; post meum quoque discessum Bernardum filium nostrum constituimus non dominatorem, non haeredem, sed defensorem.... »

<sup>11)</sup> V. BRUNNER: op. cit. II<sup>o</sup> pag. 410 — BESTA; *Storia del diritto italiano; Diritto pubblico*, Milano 1945 II<sup>o</sup> pag. 104 e segg.; MOR G. C.: op. cit. II<sup>o</sup> pag. 216.

<sup>12)</sup> Giurisdizione in questo periodo ha un significato molto più ampio di quello moderno (che identifica la giurisdizione con la funzione giurisdizionale in contrapposto

dalla facoltà di render giustizia, <sup>13)</sup> a quella di presiedere i duelli giudiziari, <sup>14)</sup> e più modestamente, alla riscossione della terza parte dei tributi spettanti al fisco quali pene pecuniarie, <sup>15)</sup> ricossione non connessa con l'esercizio della giurisdizione in senso stretto. <sup>16)</sup> L'avvocato è dunque considerato, se non propriamente, sempre ed ovunque « il rappresentante dei pubblici poteri nell'interno dell'immunità », <sup>17)</sup> quanto meno il titolare di un subfeudo generalmente ecclesiastico, <sup>18)</sup> che esercita i poteri connessi con l'immunità concessa all'Ente feudatario da cui dipende. A queste innovazioni di carattere generale subite dall'istituto dell'avvocazia in Europa, si unisce un considerevole rivolgimento della situazione giuridica poschiavina. L'abbazia parigina di S. Dionigi, dapprima infeudata della valle, <sup>19)</sup> perde poi i suoi diritti su Poschiavo, <sup>20)</sup> con-

---

a quella amministrativa e legislativa) e coincide, in via di massima, con la *jurisdictio canonica*, una e indivisibile, avente per contenuto tutte le funzioni e le facoltà connesse con l'esercizio dei pubblici poteri. Che l'avvocato non esercitasse, almeno in un primo tempo, la funzione giurisdizionale nella sua completezza risulta da più di un documento. — V. ad es. Cap. Carisiac. dell'a. 873, c. 3 « Si fiscalinus noster.... in fiscum nostrum confugerit vel colonus de immunitate in immunitatem confugerit, mandet comes iudici nostri vel advocato cuiuscumque case Dei, ut talem infamem in mallo suo praesentet ». — MÜLBACHER: Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolinger 751—918, Leipzig 1908 n. 1799. — Sul fatto che lo stesso Ente immunitario non esercitasse la piena giurisdizione v. BESTA: St. del dir. it. cit. II<sup>o</sup>; von VICKEDÉ: Die Vogtei in den geistlichen Stiftern des fränkischen Reiches, Lübeck 1886.

<sup>13)</sup> MÜLBACHER op. cit. n. 1571, perg. dell'a. 881 « coram nulla iudiciaria potestate examinatur nisi coram episcopo aut advocato, quem eiusdem loci episcopus elegerit » — n. 1122 dell'a. 845 « reliquae causae in ipsis locis per ministros et ordines ipsius monasterii deliberatae et definitae fiant ».

<sup>14)</sup> V. MOR G. C., op. cit. II<sup>o</sup> pag. 216: dipl. del 926 di Ottone I<sup>o</sup> per Parma — dipl. del 966 di Ottone I<sup>o</sup> per Volterra — dipl. del 967 di Ottone I<sup>o</sup>.

<sup>15)</sup> Lombarda I, 2 « Plane si compositionem comes exegerit, tertiam sibi partem retinebit. Unde obtinet advocatos ecclesiarum quoque tertiam causarum partem lucrari ». In Italia il termine « avogadria » passa a significare la terza parte delle pene pecuniarie, indicata anche come « fredum » (da non confondersi con feudum). — V. MOR G. C., op. cit. II<sup>o</sup> pag. 216 — BESTA: St. del dir. it. cit. II<sup>o</sup> pag. 105.

<sup>16)</sup> Secondo il BESTA (St. del dir. it. cit. II<sup>o</sup> pag. 105) nemmeno la concessione del placitum inteso come diritto di percepire l'ammenda da chi al placito non si presentava, non avrebbe costituito di per sé l'esercizio del potere di giudicare, ossia giurisdizione in senso stretto. Ma in questo caso la figura dell'avvocato perde colore per confondersi con altri istituti che presentano caratteristiche analoghe.

<sup>17)</sup> BESTA, St. del dir. it. cit. II<sup>o</sup> pag. 106.

<sup>18)</sup> Si parla comunemente di avvocazia ecclesiastica, poichè l'istituto passato nel diritto medioevale, come abbiamo visto, con la precisa funzione della rappresentanza e della difesa degli Enti ecclesiastici, divenne poi un subfeudo derivato da feudi concessi ad opera dello stesso imperatore o del re, per lo più ad Enti ecclesiastici (chiese e conventi). Ma accanto ai feudatari ecclesiastici esistettero anche i grandi feudatari laici, che pure ebbero avvocati in tutto simili a quelli ecclesiastici: e quando si parla di avvocazia ecclesiastica si intende riferirsi anche agli avvocati dei feudatari laici, che esercitano le funzioni connesse con l'immunità. Senza affrontare in questa sede il problema relativo alla nomina degli avvocati, ricordiamo che essa poteva spettare sia all'Ente immunitario, sia al conte, sia al popolo (cap. Acquisgr. dell'a. 809, c. 22 — Pipp. Cap. ital. dell'a. 801—810, c. II).

<sup>19)</sup> V. perg. dat. 14 marzo 775 — dat. 21 ottobre 893.

<sup>20)</sup> V. BESTA: Le valli cit. pag. 106 — Per una st. med. di Posch. cit. pag. 13.



sentendo così il rafforzarsi del potere di Coira.<sup>21)</sup> Da ciò l'affermazione degli storici, peraltro non documentata, secondo cui in questo periodo sorgerebbe la avvocazia poschiavina dei Matsch, quale avvocazia ecclesiastica, avente per contenuto lo *jus curiae* e lo *jus gastaldiae*,<sup>22)</sup> ossia il complesso di tutti i poteri connessi con la immunità spettante all'Ente ecclesiastico infeudate della valle di Poschiavo: non solo la facoltà di esigere tributi, ma pure di esercitare la giurisdizione anche penale in senso stretto. Non è chi non veda però come una simile affermazione presti il fianco a molte critiche: se anche, senza alcun dubbio, ecclesiastica<sup>23)</sup> nel senso più proprio e più completo, fu la avvocazia di Marienberg<sup>24)</sup> tenuta dai Tarasp prima e dai Matsch poi; se parimenti si può ravvisare uno spiccato carattere ecclesiastico nella avvocazia dei Matsch in val Venosta e in val Monastero,<sup>25)</sup> senza poi parlare della avvocazia del Vescovo di Coira che per eccellenza e senza il minimo dubbio è avvocazia ecclesiastica,<sup>26)</sup> non si può ravvisare con altrettanta sicurezza un tal carattere, nella avvocazia dei Matsch in Poschiavo. Abbiamo già avuto modo di vedere come questa non fosse avvocazia del Vescovo di Coira,<sup>27)</sup> e nemmeno del Vescovo di Como;<sup>28)</sup> non è neppure il caso di pensare ad una avvocazia di S. Dionigi, sia perché i Matsch sono e restano avvocati di Poschiavo per

<sup>21)</sup> Il BESTA (Le valli cit. pag. 106 — St. med. di Posch. cit. pag. 14) vede Coira avvantaggiata indirettamente dalla perdita di Poschiavo da parte di S. Dionigi, piuttosto che succeduta direttamente al monastero parigino nei suoi diritti.

<sup>22)</sup> V. BESTA: Le valli cit. — V. anche PLANTA: *Currätische Herrschaften in der Feudalzeit*, Bern 1881; CAMPELL U.: *Historia raetica*, Basel 1887; MUOTH I.C.: *Zwei sogenannte Aemterbücher des Bisthums Chur aus dem Anfang des XVI Jahrhunderts*, Chur 1897, in *Jahrbuch d. Hist.-ant. Gesellschaft von Graub.* n. 27.

<sup>23)</sup> Definendo ecclesiastica una avvocazia in genere e la avvocazia di Marienberg in ispecie, non intendiamo però dare per risolto in questa sede, e così semplicisticamente, il problema relativo alla nomina dell'avvocato. (V. perg. dat. 24 dic. 1177 pubbl. in MOHR, I<sup>o</sup> pag. 203 e segg. « *Advocatiam vero montis Mariae Huius coenobii consanguineo suo Eginoni de Mazis hoc tenore delegavit, ut advocatiam a persona, quae praefato loco praefuerit, ipse et quilibet successorum suorum suscipiat* ». — V. perg. 5 febbraio 1192 pubbl. in MOHR, I<sup>o</sup> pag. 228) nè vogliamo ignorare le dibattute questioni relative alle abbazie regie.

<sup>24)</sup> V. le perg.: dat. Marienberg II marzo 1150 pubbl. in MOHR, I<sup>o</sup> pag. 170 — dat. Marienberg 1167 pubbl. in MOHR, I<sup>o</sup> pag. 196 — dat. Ulma 9 ott. 1169, orig. in arch. di Marienberg — dat. 1186, orig. in arch. di Marienberg. — dat. in Tusculano 18 ott. 1176, in MOHR I<sup>o</sup> pag. 207.

<sup>25)</sup> V. ad es. le perg.: dat. Glurns 11 novembre 1228, in Arch. di Corte e Stato di Vienna; dat. Monastero, settembre 1239, nel Museo Vescovile di Coira. — V. BESTA: *Le valli dell'Adda* cit. pag. 97. Questi istituti presentano però ancora dei punti oscuri.

<sup>26)</sup> V. le perg.: dat. circa 784, in Arch. vesc. di Coira — dat. 21 genn. 843 in Arch. vesc. di Coira — dat. 12 giugno 848 in Arch. vesc. di Coira — dat. Costanza 20 ottobre 988, in Arch. vesc. di Coira — dat. Ulma 26 genn. 1036, in Arch. vesc. di Coira — dat. Ulma 23 gennaio 1040, in Arch. vesc. di Coira — dat. Eschegin 5 nov. 1061, in Arch. vesc. di Coira — dat. Augusta 13 genn. 1209, in Arch. vesc. di Coira — dat. Glurns 11 novembre 1228, in Arch. di Corte e Stato di Vienna.

<sup>27)</sup> V. retro: Titolo II<sup>o</sup> capo I<sup>o</sup>. — V. la più recente opinione del BESTA: *Storiografia valtellinese e storiografia reta*, estr. da Quaderni Grigioni Italiani I. X 1949.

<sup>28)</sup> V. retro: Titolo I<sup>o</sup> capo II: i feudi di origine comense sono toccati al ramo italiano delle genti d'Amazia, ramo i cui membri mai furono titolari di una avvocazia.

molti secoli dopo la scomparsa dei poteri di S. Dionigi, sia perché l'abbazia parigina non ebbe mai la giurisdizione nella valle e tanto meno la giurisdizione penale.<sup>29)</sup> Ciò non toglierebbe però che la essenza della avvocazia dei Matsch fosse in Poschiavo analoga a quella di una avvocazia ecclesiastica. Il nostro pensiero corre alla nota avvocazia Sancti Ambrosii in Liguria,<sup>30)</sup> la cui origine ecclesiastica è fuor di dubbio come parimenti fuor di dubbio è la sua autonomia: svincolatosi ad un certo momento<sup>31)</sup> dall'Ente ecclesiastico feudatario nel cui nome esercitava le pubbliche funzioni giuridizionali, l'avvocato ligure conserva i poteri della chiesa di S. Ambrogio, li tiene come propri, esercita le facoltà ad essi inerenti, così che la sua attività si presenta del tutto analoga, per non dire identica, a quella del comune avvocato ecclesiastico. E' il caso di sospettare caratteri simili nell'avvocazia poschiavina? Siamo sul terreno sdruciolevole delle ipotesi, che sono tanto più difficili e azzardate nella loro formulazione in quanto la scorta dei documenti è più che mai lacunosa ed oscura, possiamo però affermare che con tutta probabilità Coira avrà avuto dei suoi avvocati anche per la valle di Poschiavo,<sup>32)</sup> nè si può escludere a priori l'esistenza anche di avvocati di Como:<sup>33)</sup> potrebbe l'avvocazia Poschiavina dei Matsch esser stata in origine ecclesiastica, ed essersi svincolata solo in un secondo tempo dall'Ente feudatario, conservandone però i poteri e continuando ad esercitare in nome proprio quelle funzioni che in origine erano connesse con l'immunità dell'Ente ecclesiastico feudatario. L'avvocazia di Poschiavo dunque potrebbe avere una essenza giuridica del tutto simile a quella della avvocazia ecclesiastica?

Uno sguardo superficiale alla situazione ci indurrebbe ad una risposta affermativa, anzi al sospetto che la avvocazia di Poschiavo sia stata concessa ai Matsch dallo stesso imperatore: in più di un documento il sovrano si proclama difensore del Vescovo di Coira ed anzi riceve l'avvocazia relativa;<sup>34)</sup> nulla di strano che la stessa avvocazia, almeno

<sup>29)</sup> V. BESTA: *Le valli* cit. pag. 79; Per una st. di Posch. cit. pag. 12—13.

<sup>30)</sup> V. in proposito: A. LATTES: *Avvocazia, nome locale ligure?* Estratto dal vol. LIII degli Atti della Società Ligure di Storia Patria.

<sup>31)</sup> Nel XIII<sup>o</sup> sec. l'avvocazia ligure non è più nè sede nè beneficium dell'Ente feudale ecclesiastico da cui originariamente dipendeva (la Chiesa milanese di S. Ambrogio e l'arcivescovo di Milano) e che nulla aveva a che fare con Genova e con il suo arcivescovo (V. LATTES, op. cit. pag. 8).

<sup>32)</sup> V. retro: Titolo II<sup>o</sup>, capo I<sup>o</sup>. — Si può dedurre sia dal fatto che Coira aveva avvocati per le altre valli, sia dal fatto che in Poschiavo la Cà di Dio ha sempre avuto feudi.

<sup>33)</sup> Como, pur avendo avvocati, generalmente, almeno in Valtellina, esercitava la giurisdizione nei propri territori per mezzo dei Capitanei di Pieve che troviamo ad es. a Sondrio, Berbenno, Stazzona, Mazzo, (anche ad Ardenno esistevano Capitanei, ma, pare, di origine milanese). (V. BESTA: *Le valli* cit. pag. 111). Avvocati si trovano a Mandello, senza però, a quanto pare, funzioni giudiziarie: si tratta però di un istituto che presenta aspetti particolari e da cui non si possono trarre conclusioni di ordine generale. (V. BESTA: *St. del dir. it. cit.* II<sup>o</sup> pag. 131, 133. — BOGNETTI G. P.: *Le pievi delle Valli di Blenio, Leventina e Riviera in Arch.; st. della Svizzera Ital.* XVI).

<sup>34)</sup> V. perg. dat. Costanza 20 ottobre 988 in Arch. vesc. di Coira — dat. Ulma 26 gennaio 1936 in Arch. vesc. di Coira — dat. Eschegin 26 nov. 1061 in Arch. vesc. di Coira — dat. Meingen 16 maggio 1170, in Arch. vesc. di Coira, in cui l'Imperatore

per quanto concerne Poschiavo, sia dunque passata attraverso le sue mani per poi essere concessa da lui ai Matsch, non più come subfeudo ecclesiastico ma come feudo imperiale o regio, perdendo così il carattere ecclesiastico estrinseco, ma mantenendo l'intrinseco che ne costituisce l'essenza giuridica.<sup>35)</sup> E l'ipotesi sarebbe anche confermata dal fatto che, mentre gli autonomi avvocati liguri ebbero con il Comune di Genova lunghe contese a proposito dell'esercizio della giurisdizione,<sup>36)</sup> contese sempre risolte a tutto loro svantaggio,<sup>37)</sup> a Poschiavo invece gli avvocati di Matsch non videro mai posti in dubbio i loro diritti<sup>38)</sup> e furono riconosciuti dallo stesso Comune come suoi avvocati.<sup>39)</sup> Ad un osservatore attento non può però sfuggire che, mentre la Chiesa di S. Ambrogio è lontana dalla sede ligure dei suoi avvocati e si disinteressa dei suoi feudi laggiù, la Cà di Dio non rinuncia mai ai suoi poteri ed ai suoi diritti nella valle di Poschiavo, li difende anche nell'avversa fortuna e cerca di acquistarne dei nuovi.<sup>40)</sup> Nè può sfuggire che dai diplomi imperiali o regi citati<sup>41)</sup> ben pochi elementi si traggono a favore di una origine sovrana dell'avvocazia dei Matsch intesa come advocazia del Vescovo passata da questo al re o all'imperatore, e infine dalle mani sovrane concessa ai Matsch: nessun valore può infatti avere nei confronti dei Matsch il diploma di Federico II<sup>o</sup> del 1213 poiché prima di tale data essi esercitavano già le loro funzioni da tempo, funzioni che continuarono ad esercitare ancora per secoli, con il riconoscimento dello stesso Vescovo di Coira,<sup>42)</sup> inoltre Federico II<sup>o</sup> si era impegnato a non trasferire nè alienare l'avvocazia ricevuta dal Vescovo;<sup>43)</sup> e per i me-

---

Federico I<sup>o</sup> riceve dal Vescovo di Coira per suo figlio Federico duca di Svevia l'avvocazia di Coira, — dat. Augusta 13 gennaio 1209, in Arch. vesc. di Coira, in cui il re Ottone IV riceve l'avvocazia del Vescovo di Coira — dat. Augusta nel 1213, copia in in Cartulario nell'Arch. vesc. di Coira, in cui il re Federico II<sup>o</sup> riceve l'avvocazia del Vescovo di Coira.

<sup>35)</sup> Ossia mantenendo tutti i caratteri propri della advocazia ecclesiastica.

<sup>36)</sup> V. LATTES, op. cit. pag. 7 e segg. — Gli avvocati liguri adducevano solo il possesso continuato e il non interrotto esercizio dei loro diritti, tutt'al più i titoli della chiesa di S. Ambrogio, da cui affermavano di aver derivato il proprio potere, ma nessun titolo propriamente loro.

<sup>37)</sup> V. Sentenza del 1204 in Liber Jurium Reip. Gen. M. P. H. I<sup>o</sup>, n. 468, 472 a definizione di una controversia fra gli avvocati ed il Comune di Genova a proposito dell'esercizio della giurisdizione (LATTES, op. cit. loc. cit.).

<sup>38)</sup> Sono riconosciuti tali da Como (v. perg. dat. Tirano 3 luglio 1220 pubbl. in MOHR I<sup>o</sup> pag. 266) — da Coira (V. perg. dat. Piuro 17 agosto 1219 pubbl. in MOHR, I<sup>o</sup> pag. 257 e persino perg. dat. 1 giugno/11 agosto 1284 in MOHR II<sup>o</sup> pag. 26).

<sup>39)</sup> V. perg. dat. Poschiavo, dat. 27 settembre 1213, orig. in Arch. vesc. di Coira.

<sup>40)</sup> V. retro Titolo I<sup>o</sup> capo II<sup>o</sup>. — V. BESTA: Le valli dell'Adda cit.; SEMADENI: Geschichte des Puschlavertales, Coira 1929 cit. — V. le innumerevoli pergamene negli archivi di Coira—Vienna—Como.

<sup>41)</sup> V. nota n. 34.

<sup>42)</sup> Nè risulta che in questo periodo, sia pure temporaneamente, i Matsch abbiano sospeso l'esercizio delle loro funzioni connesse con l'avvocazia (v. ad es. perg. 27 settembre 1213 cit.).

<sup>43)</sup> Perg. dat. Augusta nel 1213 « Promisimus namque quod antedictam aduocatum de manu nostra in nullam personam alienabimus quoquomodo transferemus in toto aut in parte, quod quidem si fierit caderemus a toto..... »



desimi motivi nessun valore può avere nei confronti dei Matsch il diploma di Ottone IV<sup>o</sup> del 1209. Prescindendo dai diplomi più antichi, che non è ben certo si riferiscano anche a Poschiavo e che d'altra parte riconoscono pur sempre al Vescovo di Coira il diritto di tenere propri avvocati, <sup>44)</sup> un certo interesse presenta il documento con cui Federico I<sup>o</sup> nel 1170 accetta l'avvocazia di Coira per il proprio figlio duca di Svevia, advocazia che fu già del conte Rodolfo di Breggenza e del conte Rodolfo di Phullendorf: nei documenti riferentesi a Poschiavo non ci è stato possibile rintracciare alcun accenno a questi due signori, per cui si deve supporre che la advocazia un tempo loro e poi del duca di Svevia si riferisse ad altri feudi della Cà di Dio, ma non a quelli della valle poschiavina; Federico I<sup>o</sup> poi era legato a Coira da troppi interessi <sup>45)</sup> per concedere ai Matsch l'avvocazia del vescovo o, quanto meno, per permettere al proprio figlio duca di Svevia una simile concessione.

A nostro avviso, escluso senz'altro che la advocazia dei Matsch in Poschiavo sia advocazia del Vescovo di Coira, o del Vescovo di Como, o istituto autonomo sviluppatosi da una originaria advocazia ecclesiastica con o senza l'intervento del sovrano, occorre risalire nel tempo, all'XI<sup>o</sup>, al X<sup>o</sup> sec., e forse anche più indietro al IX<sup>o</sup>, all'VIII<sup>o</sup> sec., avanti la infeudazione della valle a Coira e a Como: accanto ai funzionari rappresentanti dell'abbazia di S. Dionigi, troviamo in Poschiavo come in Valtellina altri funzionari che esercitano i poteri pubblici non spettanti all'abbazia parigina e soprattutto esercitano la giurisdizione che S. Dionigi non ebbe mai. <sup>46)</sup> Non si deve ravvisare il primo nucleo della advocazia poschiavina in questi uffici regi (con meno probabilità imperiali) istituiti per l'esercizio di quelle stesse funzioni che poi troviamo esercitate dai Matsch? L'ipotesi è tutt'altro che azzardata se si tiene conto che in Valtellina a Olonio la giurisdizione era esercitata dai Vicedomini, <sup>47)</sup> i quali presentano molti aspetti analoghi a quelli degli avvocati di Poschiavo; se si pensa agli otto ministeria che troviamo al

<sup>44)</sup> Dipl. di Ottone III<sup>o</sup> dat. Costanza 20 ott. 988 cit.: « Sed omnes propter ecclesiastica stervitia et census tantum ad placitum aduocati quem episcopus et presens et futurus ad hoc opus elegerit sicut mos est in aliis episcopis nostri regni costringantur. — La medesima formula si trova nel diploma di Corrado II<sup>o</sup> dat. Ulma 26 genn. 1036 cit. Nel diploma di Enrico IV<sup>o</sup> dat. Eschegin 5 nov. 1061 cit.

<sup>45)</sup> V. BESTA: Le valli dell'Adda cit. pag. 132, 133. Per l'imperatore Barbarossa, al tempo della rivoluzione dei Comuni Lombardi, aggravata anche dal rifiuto di Enrico il Leone (V. Continuatio Sigheberti in MGH. VI 448. — Ann. lauterbachenses in MGH, XXI, 387), appositamente convocato nel Castello di Chiavenna, Coira con gli aditus Italiae in sue mani costituiva un valido, insostituibile appoggio. Nè si può pensare che la eventuale concessione dell'imperatore ai Matsch possa esser stata determinata dal desiderio di acquistarsi la simpatia del Vescovo curiense favorendone i parenti: il Vescovo Egino che è in questo tempo a capo della Chiesa di Coira non è un v. Matsch, ma un v. Ehrenfels cui succedette un v. Tägerfelden. (V. BESTA: Le valli cit. pag. cit. — MOHR, I<sup>o</sup> pag. 199, nota n. 1).

<sup>46)</sup> V. BESTA: Le valli cit. pag. 79. — Per una st. di Posch. cit. pag. 12.

<sup>47)</sup> BESTA: Le valli cit. pag. 79, pag. 83; St. del dir. it. cit. II<sup>o</sup> pag. 131. — Sul vicedominato V.: SICKEL: Das fränkische Vicecomitat, Leipzig 1907-1908. — Si tratta di un istituto che meriterebbe maggior interesse da parte degli storici e dei giuristi, i quali l'hanno sempre e solo considerato incidentalmente, identificandolo spesso, e a torto, con il Capitaneato di pieve (forse perchè a entrambi gli istituti spettava la funzione giurisdizionale?), come col Capitaneato di pieve è stata identificata anche l'av-

nord delle Alpi Retiche, nei territori adiacenti alla valle di Poschiavo; <sup>48)</sup> senza parlare dei prepositi <sup>49)</sup> e delle origini della Contea di Chiavenna: problema spinoso che potrebbe riservare più di una sorpresa. <sup>50)</sup> Non si può certo affermare che l'istituto giuridico pubblico sorto in Poschiavo avanti la infeudazione della valle a Coira e a Como si chiamasse fin dall'origine avvocazia, e men che meno si può affermare che fin dal principio ne fossero titolari i Matsch: esso comunque fu un *ministerium* di origine sovrana (imperiale o regia) con un significato giuridico ed una essenza del tutto particolari, che presentano delle analogie solo estrinseche ed accidentali con l'avvocazia intesa nel senso comune. <sup>51)</sup> Si può dunque accettare l'affermazione degli storici secondo cui il contenuto della avvocazia poschiavina consiste nello *jus curiae* e nello *jus gastaldiae*? <sup>52)</sup> E' pacifico che l'avvocato esercitava il potere giurisdizionale nel suo significato più ampio e più completo: non solo per quanto concerne la riscossione dei tributi connessi con il *placitum*, ma anche per presiedere il *placito* e render giustizia in sede penale. Lo *jus curiae* è quindi il fondamento stesso della avvocazia poschiavina; <sup>53)</sup> resta però da vedere se la giurisdizione spettasse agli avvocati di Matsch in modo esclusivo ed assoluto, oppure, almeno in parte, anche agli altri feudatari. Difficile è risolvere un simile quesito per la mancanza dei documenti; è però pacifico che il Vescovo di Coira, pur non essendo titolare della giurisdizione in senso stretto, aspirava tuttavia ad acquistarla ancora verso la fine del XIII<sup>o</sup> sec., <sup>54)</sup> equivocando sui diritti di Como e degli avvocati di Matsch; nè si può dimenticare che la Cà di Dio possedeva sempre i suoi feudi nella valle, feudi cui certamente era connesso l'esercizio di pubblici poteri che, pur costituendo funzione giurisdizionale, almeno in senso stretto, costituivano sempre un limite alla giurisdizione degli avvocati. <sup>55)</sup> Non è da escludere che per l'esercizio dei suoi diritti pubblici, diremmo secondari, Coira avesse

---

vocazia di Poschiavo, senza tener conto della diversa epoca in cui i due istituti si presentano (V. BESTA: *Le valli* cit. pag. 84, che dopo aver aderito alla opinione comune, vi reagisce) e del fatto che l'avvocazia di Poschiavo non aveva alcun legame con la pieve (basti pensare che da essa dipendevano sia Brusio che Poschiavo — come più tardi dal Podestà — le quali appartengono a due pievi diverse: V. BESTA: *Per una st. med. di Posch.* cit.).

<sup>48)</sup> V. BESTA: *Le valli* cit. pag. 79. — *St. dir. it.* cit. II<sup>o</sup> pag. 131.

<sup>49)</sup> In valle Bregaglia esiste ancora una famiglia che porta il cognome « Prevosti ».

<sup>50)</sup> Il BESTA: *Le valli* cit. pag. 111 afferma che a Chiavenna non si trovano Capitanei di pieve perchè li rese superflui la contea: non è una ragione soddisfacente, poichè mentre il Capitaneato non supera i ristretti confini della pieve, la contea come la avvocazia poschiavina, comprende nel territorio soggetto alla sua giurisdizione centri abitati soggetti a più pievi.

<sup>51)</sup> Come istituto sorto per l'esercizio dei pubblici poteri connessi con l'immunità nell'interno del feudo.

<sup>52)</sup> V. ad es. BESTA: *Le valli* cit. pag. 111.

<sup>53)</sup> Riconosciuto da Coira, da Como e dal Comune. Si tratta dell'elemento comune con la maggior parte delle avvocazie ecclesiastiche, o quanto meno delle avvocazie ecclesiastiche relative ai più ampi poteri dell'immunità.

<sup>54)</sup> V. perg. del 1284 in MOHR, I<sup>o</sup> pag. 26. — V. retro Titolo I<sup>o</sup>, capo II<sup>o</sup>.

<sup>55)</sup> V. *Antiquum registrum ecclesias curiensis*, fra il 1290 e il 1298 in Arch. vesc. di Coira.



in Poschiavo dei propri funzionari (avvocati?) e che ad essi si riferisse la famosa perg. del 1367 in cui si parla dell'avvocazia della Cà di Dio in Bormio e Poschiavo, ma si può senz'altro escludere che questi funzionari esercitassero la giurisdizione in senso stretto e l'alta giurisdizione.<sup>56)</sup> Non si può neppure escludere che Como fosse titolare di una propria giurisdizione in Poschiavo, giurisdizione intesa in senso lato, come esercizio di pubblici poteri e non come facoltà di giudicare; occorre però andare molto cauti in una materia che si presta a tanti equivoci anche per l'aspirazione dei due vescovi, dei signori laici e poi del Comune ad usurpare diritti non propri, a vantare poteri inesistenti, a confondere soprattutto la situazione per trarre vantaggi non del tutto legittimi. Purtroppo i documenti che ci sono giunti peccano tutti di unilateralità,<sup>57)</sup> eccetto i trattati di pace fra Como e Coira,<sup>58)</sup> fra Como e Artuico di Matsch<sup>59)</sup> in cui viene riconosciuta la giurisdizione di quest'ultimo da entrambe le parti, giurisdizione intesa non solo nel significato lato e frammentario dell'esercizio dei pubblici poteri in genere, ma nel significato stretto di amministrazione della giustizia anche penale.

Ma se si può affermare con tutta sicurezza che la *jus curiae* costituiva l'essenza stessa della avvocazia dei Matsch, non si può dire la stessa cosa a proposito dello *jus gastaldiae*: come tutti gli istituti giuridici, soprattutto di carattere pubblico, la gastaldia non è rimasta statica nella sua configurazione essenziale in Europa, ma ha subito una evoluzione storica e giuridica. A seconda del tempo a cui si fa risalire la sua origine, a seconda dei poteri che gli si ricollegano lo *jus gastaldiae* potrebbe costituire l'essenza giuridica stessa della avvocazia di Poschiavo ed identificarsi con lo *jus curiae*, oppure esprimere un complesso di facoltà che con l'avvocazia nulla hanno a che fare anche se sono sempre state esercitate dalle genti d'Amazia: si tratta di un problema che affronteremo e cercheremo di risolvere nel Titolo seguente.

Ma come si può conciliare la funzione dell'avvocato, intesa come esercizio dei pubblici poteri giurisdizionali, con l'affermazione del Comune? Per quanto concerne in generale i diritti di regimen dei feudatari ed i loro rapporti con i Comuni, si è pensato che fossero intercorse delle transazioni,<sup>60)</sup> ma nulla si sa di preciso in ordine alla situazione poschiavina, nè si possono trarre deduzioni alla sorte toccata in Bormio alla avvocazia dei Matsch, che viene privata a vantaggio del Comune della facoltà di render giustizia conservando solo una specie di giurisdizione d'appello più che altro nominale.<sup>61)</sup> Non è poi nemmeno il caso di pensare agli avvocati di Matsch come a funzionari comunali con po-

---

<sup>56)</sup> V la serie di pergamene esistenti negli archivi di Coira e di Como.

<sup>57)</sup> Essi racchiudono dichiarazioni univoche di una sola delle parti che vanti diritti: V. ad es. la perg. cit. del 1284 è stata redatta dal Vescovo di Coira senza l'intervento degli avvocati di Matsch (Egidio de Venosta non è l'avvocato, come già abbiamo visto, ma un membro del ramo valtellinese della famiglia d'Amazia); anche la perg. del 1367 è atto di provenienza esclusivamente curiense ecc.

<sup>58)</sup> V. la già cit. perg. dat. Piuro 17 agosto 1219.

<sup>59)</sup> V. la già cit. perg. dat. Tirano 3 luglio 1920.

<sup>60)</sup> BESTA: Le valli cit. pag. 36.

<sup>61)</sup> BESTA: Le valli cit. pag. 134—135.

teri più o meno estesi, poiché i loro poteri sono sorti al di fuori del Comune ed hanno un contenuto superiore a quello degli stessi poteri comunali. La nostra attenzione è piuttosto richiamata dal fatto che, mentre gli istituti feudali vanno lentamente svuotandosi del loro contenuto e via via perdendo i loro poteri a favore del Comune, in Poschiavo invece lo stesso Comune riconosce Egano di Matsch come suo avvocato; <sup>62)</sup> ma il documento in cui è contenuta una simile affermazione ci apporta un altro interessante elemento per la nostra indagine: in esso figura un Lanfrancus « decano » di Poschiavo che agisce « parobola et consensu aliorum vicinorum suorum qui ad hoc conventi erant ad campanas pulsatas... ». Si è già autorevolmente affermato che Poschiavo era una villa rusticana, <sup>63)</sup> che non divenne mai un mercato nè un castrum: <sup>64)</sup> il decano, i vicini e la loro assemblea, <sup>65)</sup> che ritroviamo nel documento in esame, ci dimostrano nel modo più convincente che una tale affermazione è fondata, anzi che il Comune di Poschiavo non è che la stessa villa trasformata per l'evoluzione degli istituti giuridici nei tempi e per il sovrapporsi nella valle di concessioni, di diritti feudali di varie origini, da una forma semplice ad una più complessa. E non è chi non veda come l'avvocato del Comune serbi la stessa posizione di supremazia che nella villa ha il titolare del dominatus; <sup>66)</sup> con questo non intendiamo certo affermare che l'avvocato di Matsch fosse in Poschiavo il dominus della villa, o addirittura che sia da identificare con un dominus plebis: <sup>67)</sup> non si possono dimenticare le travagliate vicende della valle, le successive concessioni fatte da re e da vescovi, i poteri stessi degli avvocati che superano i ristretti limiti in cui si svolge ordinariamente la funzione del dominus plebis; <sup>68)</sup> nè messi su questa strada, vogliamo trarre da simili premesse l'azzardata e non documentata conclusione che in origine i Matsch fossero in Poschiavo sculdasci <sup>69)</sup> op-

<sup>62)</sup> V. la già cit. perg. del 1213.

<sup>63)</sup> BESTA: Per una st. di Posch. cit. pag. 13.

<sup>64)</sup> Poschiavo però divenne con tutta probabilità un borgo, tanto che ancora oggi lo si chiama per antonomasia con tale appellativo. Spesso il borgo a sud delle Alpi, non fu che una villa che raccoglieva in sé l'Honor curiae e i cui abitanti, non ancora cives, erano tuttavia sciolti dagli oneri rusticani. (BESTA: Storia del dir. it. II<sup>o</sup>) cit. pag. 143).

<sup>65)</sup> Gli abitanti della terra aperta; o villa, si chiamavano i vicini e loro organo era la vicinia, ossia la loro assemblea. Erano rette da un anziano — in antea — che spesso viene chiamato decanus. Nè la vicinia, nè il decanus pare abbiano mai avuto potere giurisdizionale; spesso si trova un dominatus, al cui titolare spettava in certi casi la nomina del decanus, e spesso altri istituti sovrapposti a quelli originari: il castello, il borgo, la chiesa (V. BESTA: St. del dir. it. II<sup>o</sup> cit. pag. 144, 145).

<sup>66)</sup> Non ci risulta che l'avvocato di Matsch nominasse il decano di Poschiavo, ma, mancando i documenti, non si può escludere il fatto a priori. (Poteri di nomina da parte dell'avvocato di Matsch esistevano in Bormio).

<sup>67)</sup> Andando sempre molto cauti nell'interpretazione dell'appellativo generale di « dominus plebis », tenuto anche conto che il territorio dell'avvocazia di Poschiavo non si identificava con il territorio della pieve.

<sup>68)</sup> Non sempre nel dominatus è compreso il potere giurisdizionale. BESTA: St. del dir. it. II<sup>o</sup> pag. 133).

<sup>69)</sup> La sculdascia non corrisponde senz'altro alla pieve, e nel periodo più antico pare che ad esse spettasse il placitum. Nei diplomi d'immunità lo sculdascio è sempre nominato tra il visconte ed il locoposito, nè si può escludere che alcune contee della zona alpina fossero in origine sculdascie.

pure gastaldi <sup>70)</sup> e che da questi primi istituti si sia svolta l'avvocazia. <sup>71)</sup> Ci sono troppe premesse di fatto, per non parlare di quelle giuridiche, che sono rimaste oscure e che esigono una precisazione; ci limitiamo ad osservare, sulla scorta dei documenti, che gli avvocati di Matsch, dopo l'avvento e l'affermazione del Comune, per secoli esercitarono la funzione di rappresentanti <sup>72)</sup> e di difensori della comunità poschiavina, in una forma molto ampia che costituiva non solo esercizio, ma anche disposizione dei suoi diritti; <sup>73)</sup> forma non certo paragonabile a quella assunta dagli avvocati e notari dei Comuni italiani, <sup>74)</sup> i quali non ebbero mai poteri inerenti al governo della cosa pubblica, ma assolsero, ordinariamente a un più modesto mandato, rappresentando la comunità di fronte ad enti estranei per lo più. <sup>75)</sup> Non staremo certo a ripetere le vicende degli avvocati di Matsch dal XIV<sup>o</sup> sec. in avanti: <sup>76)</sup> ci basti ricordare che l'avvocato ha sempre agito contro tutti e contro tutto, ha combattuto contro Coira, <sup>77)</sup> contro Como, <sup>78)</sup> contro Milano, <sup>79)</sup> ha subito

---

<sup>70)</sup> Della gastaldia tratteremo più avanti.

<sup>71)</sup> Il BESTA: St. del dir. II<sup>o</sup>, cit. pag. 131, classifica, sia pure con qualche esitazione, l'«avvocazia di Poschiavo» (ed anche quella di Bormio) tra gli ordinamenti giudiziari provinciali relativi a circoscrizioni inferiori alle contee; circoscrizioni che egli identifica con la plebe: come abbiamo già visto, questa ultima affermazione se è valida per Bormio, non lo è però per Poschiavo (i diritti dell'avvocato iniziavano a Piatta Mala).

<sup>72)</sup> BESTA: Per una st. med. di Poschiavo pag. 14; Le valli dell'Adda cit. pag. 187: il 10 giugno 1370 il Consiglio comunale di Poschiavo delega il decano ed altri sei poschiavini a presentarsi avanti l'avvocato ed a sottomettersi in nome del Comune alla sua signoria. L'avvocato di Matsch nella prima metà del XIV<sup>o</sup> sec. muove guerra a Milano nella sua qualità di avvocato di Poschiavo. (BESTA: Le valli cit. pag. 191). Ancora nel 1421 l'avvocato di Matsch esercita le sue funzioni in Poschiavo ed il Vescovo di Coira viene scelto come arbitro per le questioni che potrebbero sorgere fra l'avvocato ed il Comune in ordine ai diritti vantati dal primo. (BESTA: Le valli cit. pag. 229). Nel 1479 l'avvocato di Matsch continua la lotta contro Milano, nonostante la pace conclusa fra il duca e il vescovo di Coira. (BESTA: Le valli cit. pag. 266).

<sup>73)</sup> Il muover guerra ed il concluder paci è ovviamente disposizione di diritti, tanto più che i Matsch agivano in nome proprio e non come rappresentanti di altri enti (Vescovo, Comune). (BESTA: Per una st. di Posch. cit. pag. 14).

<sup>74)</sup> A Treviso compaiono notari nel 928, a Capodistria nel 932 («Fagarius advocatus totius populi»), anche prima dell'affermazione comunale nella sua completezza; essi erano però ufficiali della comunità e da essa dipendevano: mentre i Matsch erano in una posizione di supremazia nei confronti del Comune di Poschiavo. (V. MOR G. C., op. cit. II<sup>o</sup> pag. 77). Il BESTA: St. dir. it. II<sup>o</sup> cit. pag. 131 n. 57, dubita della facoltà «faciendi avogadros» e pensa che si tratti non di veri avvocati (ossia difensori) ma di tutori.

<sup>75)</sup> Ad es. l'avvocato Fagario di Capodistria rappresenta la intera comunità nel documento di dedizione a Venezia del 932. Il MOR G. C., op. cit. loc. cit., si pone la domanda se questi avvocati comunali fossero i nuntii che trattavano con le altre città e con l'imperatore.

<sup>76)</sup> È compito dello storico politico e non giuridico.

<sup>77)</sup> Basti pensare alle controversie fra gli avvocati ed il Vescovo di Coira Ermanno di Vaduz, complicate anche dallo scisma ecclesiastico in cui il Vescovo parteggiava per l'antipapa Benedetto XIII<sup>o</sup> contro il Papa Bonifacio X<sup>o</sup>. Basti pensare alle prepotenze del Vescovo di Coira che usurpa i diritti dei Matsch, attribuendo a questi colpe inesistenti, prepotenze culminate con la famosa convenzione di Zoz del 29 settembre 1411. (V. BESTA: Le valli cit. pag. 211—221).

<sup>78)</sup> Nel 1377 Como impone la propria giurisdizione nel territorio di Poschiavo. (BESTA: Le valli cit. pag. 205) ecc.

<sup>79)</sup> Nel XIV<sup>o</sup> sec. l'avvocato di Matsch combatte contro Azzone Visconti. Nel 1479,



umiliazioni <sup>80)</sup> qualche volta dettate più da ragioni politiche che da esigenze giuridiche, <sup>81)</sup> ma ha svolto fino in fondo, anche nella avversa fortuna, <sup>82)</sup> le sue funzioni di primo magistrato di Poschiavo per la difesa della comunità. La parola difesa ci riporta alla defensio e ci ripropone qui una domanda che fu in altra occasione, da un Maestro del diritto, formulata: nell'*advocatus* si avrebbe una prosecuzione dell'antico *defensor plebis*? <sup>83)</sup> Forse, ma è più aderente alla realtà <sup>84)</sup> ravvisare nella avvocazia di Poschiavo un istituto sui generis che si avvicina a molti altri istituti, più comuni e più noti, senza identificarsi con nessuno di essi, e che se da un lato si inquadra nel diritto feudale, diremmo, classico, dall'altro affonda le sue radici nella tradizione giuridica romana; che se esercita la più elevata attività pubblica nella valle (l'alta giurisdizione) si erge anche a difesa del Comune e della sua libertà; che agisce entro i confini di una circoscrizione territoriale dai limiti ben determinati, non corrispondenti nè ai confini della pieve nè a quelli del villaggio. <sup>85)</sup> L'avvocazia dei Matsch in Poschiavo è dunque un istituto giuridico pubblico territoriale, di origine sovrana e di natura feudale, avente per contenuto l'esercizio dei poteri che in genere si ricollegano alla giurisdizione, ed in ispecie al diritto di render giustizia; difesa della Comunità di Poschiavo contro gli attacchi dall'interno e dall'esterno.

---

dopo alterne vicende l'avvocato è ancora in lotta con Milano e la situazione è complicata dalla incarcerazione del suo suocero Cicco della Simonetta. (BESTA: *Le valli cit.* pag. 187, 266).

<sup>80)</sup> Nel 1382 la avvocazia viene tolta ai Matsch e nel 1421 è conferita agli arciduchi di Austria a seguito degli intrighi messi in opera dal Vescovo di Coira. (BESTA: *Le valli cit.* pag. 405 n. 29; MAYER: *Geschichte des Bistums Chur*, Stans 1907, I<sup>o</sup> pag. 400) — L'avvocazia però fu successivamente ripresa dai Matsch.

Per non parlare della umiliazione subita dall'avvocato Ulrico di Matsch per essere sciolto dalla scomunica nel 1309; v. perg. dat. Bressanone 13 agosto 1309 in MOHR, II<sup>o</sup> pag. 209.

<sup>81)</sup> Il Vescovo di Coira non avrebbe avuto nessun diritto nè di privare i Matsch della avvocazia, nè di investirne altri, nè di arrogare a sè i diritti e le funzioni degli avvocati, come pretese di fare con la convenzione di Zoz del 1411 già ricordata, e nemmeno di insinuare altri poteri giurisdizionali accanto a quelli degli avvocati. (V.: la nota perg. del 1284).

<sup>82)</sup> Le lotte sostenute dall'avvocato di Matsch non ebbero tutte esito favorevole: il Vescovo di Coira rimproverò oltre ogni limite l'avvocato di Matsch per l'esito disastroso della campagna armata contro Azzone Visconti. (V. *Buch des Vestinen so dem Stift Chur zur Lorent*, in MUOTH, op. cit. loc. cit. — BESTA: *Le valli cit.* pag. 211).

<sup>83)</sup> BESTA: *St. del dir. pubbl. cit.* II<sup>o</sup> pag. 133 a proposito degli Avvocati di Mandello.

<sup>84)</sup> Si trovano nell'avvocazia di Poschiavo molti elementi, diremmo eterogenei, in cui si ravvisano le caratteristiche di più di un istituto: sarebbe sciocco pretendere di inquadrare l'avvocazia in uno schema precostituito ed obbligato, che necessariamente non corrisponde alle esigenze determinate dal complesso dei suoi caratteri.

<sup>85)</sup> Non può quindi nemmeno essere identificato con il *vicariatus civitatis* che si trova a Trento e nella città della Toscana: anche a questo istituto spettava l'alta giurisdizione, ma il *vicarius* era un funzionario urbano le cui funzioni non superavano i ristretti limiti territoriali della città. La glossa alla Lombardia identifica però i vicari con i *vicecomites* vel *vicedomines*. Si è anche tentato un loro avvicinamento al *curator* ed al *defensor civitatis*. (BESTA: *Storia del dir. it.* II<sup>o</sup> pag. 130).